



CIRCOLARE N. 37

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO X

Roma, 05/09/2003

Prot. N. 0101525  
Allegati: 3

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l'istituto della delegazione.

Al le Amministrazioni Centrali dello Stato  
LORO SEDI  
All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato  
00100 R O M A  
Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali  
LORO SEDI  
All'Ufficio di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato  
00100 R O M A  
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato  
LORO SEDI  
Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro  
S E D E  
Alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari  
LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
S E D E  
Al Consiglio di Stato  
S E D E  
Alla Corte dei Conti  
S E D E

gm

Ai Tribunali amministrativi  
regionali  
LORO SEDI  
All'Avvocatura Generale dello  
Stato  
S E D E  
All'Istituto Nazionale di  
Previdenza per i Dipendenti  
dell'Amministrazione Pubblica  
Gestione ex ENPAS-Direzione  
Generale  
00185 R O M A

Talune società esercenti il credito hanno chiesto di conoscere il limite di cedibilità dello stipendio per cessioni e/o delegazioni di pagamento legali o “convenzionali” disciplinate queste ultime con circolari dello scrivente n. 46/95 e successive modificazioni e integrazioni.

Al riguardo si fa presente che nell'ipotesi di cumulo di cessione con le delegazioni di pagamento sopra specificate il limite è quello fissato dall'art. 70 del DPR 180/1950, pari alla metà dello stipendio e che tale limite può essere superato qualora l'amministrazione di appartenenza dell'impiegato “ne riconosca la necessità e dia il suo assenso”.

Devesi altresì precisare che per i cennati istituti, singolarmente considerati, il limite è fissato nel quinto dello stipendio rispettivamente dagli artt. 5 e 65 del cennato DPR 180/50.

Ne consegue che per le delegazioni “convenzionali” il limite di cedibilità del quinto dello stipendio può essere ragionevolmente superato nell'ipotesi in cui non preesista una delegazione legale, ovvero una cessione, in quanto non verrebbe ad essere alterato l'equilibrio finanziario del dipendente, preordinato dal legislatore con le disposizioni recate dal ripetuto DPR 180/50.

Circa gli oneri da porre a carico degli istituti delegatari, sia nella misura intera che ridotta, parametrati sul corrispettivo dovuto a Poste italiane Spa per i versamenti a mezzo

*fm*

bollettino di conto corrente postale, se ne riportano, per completezza d'informazione, gli importi conseguenti agli aumenti deliberati dalla Società in parola dal 1.1.2001 e dal 1.1.2003:

onere annuale intero	1.1.2001	L. 1500.2.12 = L. 36.000
	1.1.2002	E 0,77.2.12 = E 18,48
	1.1.2003	E 1.2.12 = E 24
onere annuale ridotto	1.1.2001	L. 1250.12 = L. 15.000
	1.1.2002	E 0,65.12 = E 7,80
	1.1.2003	E 0,84.12 = E 10,08

La presente modifica e integra le precedenti circolari n. 46 dell' 8 agosto 1995, n. 63 del 16 ottobre 1996 e n. 29 dell'11 marzo 1998 che ad ogni buon fine si allegano.

*fm*

Il Ragioniere Generale dello Stato





Roma, 11 MARZO 1998

Ministero del Tesoro

CIRCOLARE N. 29

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA

Div. 11<sup>a</sup>  
Prot. n. 124962

Oggetto: Ritenute mensili sugli stipendi  
dei dipendenti pubblici,  
applicabili mediante l'istituto  
della delegazione.

Alle Amministrazioni Centrali  
Stato ed alle Aziende ed  
Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Centrali presso  
le Amministrazioni Centrali  
ed ai Servizi ed Uffici di  
Ragioneria presso le Aziende ed  
Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Regionali  
dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali  
dello Stato

LORO SEDI

Alle Direzioni Generali del  
Ministero del Tesoro

LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del  
Tesoro

LORO SEDI

Al Magistrato per il Po

PARMA

All'Ufficio di Ragioneria presso  
il Magistrato per il Po

PARMA

Al Commissariato dello Stato  
per la Regione Sicilia

Alla Rappresentanza del  
Governò per la Regione  
Sardegna

Alla Commissione di coordi  
namento della Valle d'Aosta  
Rappresentante del Ministero  
dell'Interno

*Si prega trattenersi ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta  
di. A. di Potrebbe la Direzione a cui si risponde.*

Al Commissario di Governo  
nella Regione Friuli Venezia  
Giulia

Al Commissario di Governo  
nella Regione Trentino Alto  
Adige

Al Commissario di Governo  
presso la provincia autonoma  
di Trento

Al Commissario del Governo  
presso la provincia autonoma  
di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti

Ai Tribunali amministrativi  
regionali

All'Avvocatura Generale dello  
Stato

All'Istituto Nazionale di  
Previdenza per i Dipendenti  
dell'Amministrazione Pubblica  
Gestione ex ENPAS - Direzione  
Generale

00185 R O M A

Sono pervenute richieste di riesame dell'onere da porre a carico del delegatario per le ritenute sugli stipendi dei dipendenti pubblici nell'ipotesi di attivazione di un numero di deleghe superiori a100.

Al riguardo lo scrivente, effettuate le necessarie analisi e valutazioni, ivi compresa quella conseguente alle economie di scala derivanti da procedure di versamento accentrate da gestire mediante supporto magnetico o tabulato, ritiene che nella cennata ipotesi possa essere stabilito

un importo pari a £ 1.000 mensili (£ 12.000 annue) a partire dal 2° anno in poi, fermo restando quello di prima attivazione, pari al doppio dell'importo applicato dall'Ente Poste Italiane per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente £ 1.200 x 12 mensilità x 2).

La presente modifica ed integra le precedenti circolari n. 46 in data 8 agosto 1995 e n. 63 del 16 ottobre 1996.

*gia*

IL MINISTRO  
*Leone Tennen*



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza

CIRCOLARE N. 63

Roma, 16 - 10 - 19 96

Div. 2<sup>a</sup>

Prot. n. 193711

Oggetto: Ritenute mensili sugli stipendi  
dei dipendenti pubblici.

Alle Amministrazioni Centrali  
Stato ed alle Aziende ed  
Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Centrali presso  
le Amministrazioni Centrali  
ed ai Servizi ed Uffici di  
Ragioneria presso le Aziende ed  
Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Regionali  
dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali  
dello Stato

LORO SEDI

Alle Direzioni Generali del  
Ministero del Tesoro

LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del  
Tesoro

LORO SEDI

Al Magistrato per il Po

PARMA

All'Ufficio di Ragioneria presso  
il Magistrato per il Po

PARMA

Al Commissariato dello Stato  
per la Regione Sicilia

Alla Rappresentanza del  
Governo per la Regione  
Sardegna

Alla Commissione di coordi-  
namento della Valle d'Aosta  
Rappresentante del Ministero  
dell'Interno

*Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta  
il n. di protocollo della Divisione a cui si risponde.*

Al Commissario di Governo  
nella Regione Friuli Venezia  
Giulia

Al Commissario di Governo  
nella Regione Trentino Alto  
Adige

Al Commissario di Governo  
presso la provincia autonoma  
di Trento

Al Commissario del Governo  
presso la provincia autonoma  
di Bolzano

e, per conoscenza:  
Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti

Ai T.A.R.

All'Avvocatura Generale dello  
Stato

All'Istituto Nazionale di  
Previdenza per i Dipendenti  
dell'Amministrazione Pubblica  
Gestione ex Enpas - Direzione  
Generale

00185 R O M A

Come è noto con circolare n. 46 in data 8 agosto 1995, in relazione all'ampio processo di privatizzazione in atto di diversi istituti regolanti i rapporti della Pubblica Amministrazione, la scrivente ha emanato istruzioni in ordine alla possibilità per i dipendenti statali di contrarre prestiti da estinguere mediante l'istituto della delegazione, nel rispetto dei seguenti vincoli:

a) che le delegazioni siano rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (istituti di credito e previdenza





costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, Istituto nazionale delle Assicurazioni, società di assicurazione legalmente esercenti; istituti e società esercenti il credito, escluse quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, casse di risparmio e monti di credito su pegno);

b) che le ritenute delegate non superino i limiti previsti dal citato testo unico;

c) che venga stabilito preventivamente, mediante apposita convenzione fra le amministrazioni e gli istituti, l'onere da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate.

Attesa la esigenza di conseguire una corretta ed uniforme applicazione dell'istituto in parola questa Ragioneria Generale dello Stato ritiene di precisare in proposito che le deleghe di cui sopra, consentite per venire incontro alle esigenze del personale dipendente, debbono intanto essere limitate ai suddetti prestiti, al pagamento di premi di assicurazione sulla vita o per la copertura di rischi professionali ovvero per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Eventuali altre possibilità devono essere attentamente vagliate dalle Amministrazioni tenuto conto che l'oggetto della delega non può che riguardare esigenze del personale meritevoli di considerazione (non sono da accogliere ad es. deleghe di pagamento per l'acquisto di beni o servizi di ordinario consumo o per l'assicurazione auto).

Occorre altresì rammentare che per quanto concerne le cessioni e delegazioni previste dalle vigenti norme esiste un obbligo legale di dar corso alle stesse a titolo gratuito; le delegazioni in argomento, invece, rientrano nell'esercizio del potere discrezionale e pertanto, oltre a tener conto che il servizio va reso a titolo oneroso, le Amministrazioni sono tenute a valutare, di volta in volta, se la stipula di nuove convenzioni a fronte del rilascio delle delegazioni in parola possa comportare intralci al normale svolgimento dei compiti istituzionali.

Con l'occasione si rappresenta che le deleghe rilasciate all'INA, rientrano ora fra quelle "facoltative", per effetto della sua intervenuta privatizzazione e vanno conseguentemente regolate sulla base delle disposizioni recate dalla presente circolare.

Con riferimento ai limiti della delegazione si chiarisce che:

- 1) la quota delegabile è pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa l'I.R.P.E.F.;
- 2) in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita dal fondo di cui all'articolo 16 dello stesso T.U. n. 180/1950 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione (ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari, di cui all'art. 58 dello stesso T.U., ritenute sindacali etc.), non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio determinato come al punto 1);
- 3) la ritenuta delegata per ottenere prestiti è compatibile con quella per cessione entro il limite complessivo stabilito al punto 1).

Quanto ai contenuti delle predette convenzioni, è opportuno che in esse siano incluse, per ragioni di uniformità, di cautela e di semplificazione procedurale oltre alle clausole sopra evidenziate anche le seguenti:

- durata della convenzione e facoltà di recesso;

- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 T.U. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione;

- l'Amministrazione non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi;

- per tutto quanto non previsto dalla convenzione si applicano i limiti di cedibilità di cui alle disposizioni del D.P.R. 180/50;

- l'onere da porre a carico del delegatario è pari al doppio dell'importo applicato dall'Ente Poste per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente £. 1.000 x 12 mensilità x 2); contestualmente alla stipula della convenzione deve essere anticipata dal delegatario una somma pari all'onere annuo corrispondente a un numero minimo di deleghe, concordato fra i contraenti;

- il versamento delle quote ritenute avviene mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accredito al c/c postale del delegatario; qualunque sia l'articolazione organizzativa del delegatario stesso deve essere inderogabilmente indicato un solo c/c postale a livello nazionale cui far affluire gli importi ritenuti ai deleganti.

La delegazione rilasciata dall'impiegato, autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza, deve essere trasmessa, a cura del medesimo ufficio, in duplice esemplare all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, il quale provvede alla trattenuta e al successivo pagamento a favore del delegatario. Un esemplare della delegazione viene inviata al delegatario per accettazione.

Per le partite in carico alle Direzioni provinciali del Tesoro, le convenzioni, stipulate dalle Amministrazioni o Enti interessati e i soggetti delegatari, vengono trasmesse, unitamente al provvedimento di autorizzazione all'applicazione delle ritenute delegate da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro, alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro, che ne cura la trasmissione ai medesimi Uffici.

Le convenzioni stipulate da uffici provinciali ordinatori primari di spesa vengono dai medesimi trasmesse alle coesistenti Direzioni provinciali del Tesoro, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, per le conseguenti operazioni.



Le delegazioni rilasciate dagli impiegati amministrati mediante ruoli di spesa fissa, perfezionate come sopra indicato, vengono inviate dagli uffici di appartenenza alle Direzioni provinciali del Tesoro le quali provvedono all'applicazione secondo le modalità dianzi precisate.

Quanto agli aspetti fiscali, le convenzioni in parola devono essere assoggettate a registrazione solo in caso d'uso.


Le somme dovute dai soggetti delegatari sono versate, in via anticipata, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per essere introitate al Bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 2368 del Ministero del Tesoro. Successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i medesimi soggetti delegatari provvedono con le suindicate modalità al versamento delle somme dovute per l'onere da sostenere nell'anno in corso, riferito, anche al maggior numero di deleghe effettivamente attivato nell'anno precedente, comprensivo, in tal caso, del conguaglio per tale periodo.

Un esemplare della attestazione del bollettino di c/c postale deve essere inviata, a cura del versante, all'ufficio che ha stipulato la convenzione, da conservare in allegato alla convenzione stessa.

Gli uffici interessati, sulla base delle attestazioni ricevute, provvedono a compilare ed inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Viterbo un elenco nominativo dei versanti con gli estremi dei versamenti effettuati.

Per i versamenti in questione la suddetta Sezione di tesoreria provinciale emette quietanza cumulativa da inoltrare alla locale Ragioneria provinciale dello Stato.

IL MINISTRO  
*F.lli Terenzi*



CIRCOLARE N. 16

Parma 08-8-95

MCC. 1

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA

Divisione 2<sup>a</sup>  
Protocollo n.164511

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi  
dei dipendenti pubblici.

ALLE AMMINISTRAZIONI  
CENTRALI  
ALL'AMMINISTRAZIONE  
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI  
STATO  
ALLE RAGIONERIE CENTRALI  
ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI  
STATO  
ALLE RAGIONERIE REGIONALI  
DELLO STATO  
ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO  
ALLE DIREZIONI GENERALI DEL  
MINISTERO DEL TESORO  
ALLE DIREZIONI PROVINCIALI  
DEL TESORO  
AL MAGISTRATO PER IL PO  
PARMA  
ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA  
PRESSO IL MAGISTRATO PER IL  
PO PARMA  
AL COMMISSARIATO DELLO  
STATO PER LA REGIONE SICILIA  
ALLA RAPPRESENTANZA DEL  
GOVERNO PER LA REGIONE  
SARDEGNA  
ALLA COMMISSIONE DI  
COORDINAMENTO DELLA VALLE  
D'AOSTA: RAPPRESENTANTE  
DEL MINISTRO DELL'INTERNO  
AL COMMISSARIO DI GOVERNO  
NELLA REGIONE FRIULI  
VENEZIA GIULIA  
AL COMMISSARIO DI GOVERNO  
NELLA REGIONE TRENINO  
ALTO ADIGE  
AL COMMISSARIO DEL  
GOVERNO PRESSO LA  
PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
AL COMMISSARIO DEL

GOVERNO      PRESSO      LA  
PROVINCIA    AUTONOMA    DI  
BOLZANO

e, per conoscenza:

ALLA      PRESIDENZA      DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
AL CONSIGLIO DI STATO  
ALLA CORTE DEI CONTI  
ALL'AVVOCATURA    GENERALE  
DELLO STATO  
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI  
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA - GESTIONE    EX  
ENPAS - Direzione Generale  
Via S. Croce in Gerusalemme, n.  
55

CO185 R O V I A

Risulta allo scrivente che talune Amministrazioni operano ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per deleghe, cessioni o piccoli prestiti non ricomprese tra quelle previste dalle vigenti norme o non in armonia con le stesse.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che codeste Amministrazioni possono operare ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti mediante l'istituto della delegazione, fermo restando che gli istituti ammessi alla erogazione del credito sono quelli indicati nel T.U. approvato con D.P.R. 5.1.1950, n. 180.

Nel rammentare che le cennate ritenute non possono superare comunque i limiti stabiliti dal Testo Unico in parola, quale risulta modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 878/1988, devesi rappresentare che, ove si faccia luogo alla applicazione della suddetta delega, dovrà essere valutato l'impatto in termini di maggiori carichi di lavoro, nonchè la necessità di assicurare comunque la par condicio tra le imprese, istituti o società

operanti nei settori del credito e della previdenza, previsti dai citati T.U..

Pertanto, dovrà essere stabilito, mediante apposita convenzione, tra la singola amministrazione e l'ente erogatore l'onere, da porre a carico di quest'ultimo, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate.

Il rimborso dei cennati oneri sarà effettuato mediante versamento al Capo X, Capitolo 2368.

Il MINISTRO  
F. S. De Gregorio